



Capitolato speciale di polizza - Lotto 3 FURTO

**LOTTO 3
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA FURTO
CIG: _____**

Contraente:

Comune di Aulla
VIA A. GRAMSCI, 24 – 54011 AULLA (MS)
P. IVA: 81003750452

Durata del contratto:

Dalle ore 24.00 del:	31.12.2017
Alle ore 24.00 del:	31.12.2018



SOMMARIO

<i>DEFINIZIONI</i>	4
<i>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</i>	7
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio.....	7
Art. 2 – Aggravamento del rischio.....	7
Art. 3 – Diminuzione del rischio.....	7
Art. 4 – Clausola di Buona Fede.....	7
Art. 5 – Variazione del rischio.....	7
Art. 6 – Altre assicurazioni.....	7
Art. 7 – Durata e proroga dell'assicurazione.....	8
Art. 8 – Decorrenza della garanzia – Pagamento del premio.....	8
Art. 9 – Modifiche del contratto.....	8
Art. 10 – Forma e validità delle comunicazioni.....	8
Art. 11 – Foro competente.....	8
Art. 12 – Interpretazione del contratto.....	8
Art. 13 – Validità delle norme di polizza.....	9
Art. 14 – Limiti territoriali.....	9
Art. 15 – Obblighi in caso di sinistro.....	9
Art. 16 – Recesso in caso di sinistro.....	9
Art. 17 – Produzione di informazioni sui sinistri.....	9
Art. 18 – Gestione data base del Committente.....	9
Art. 19 – Coassicurazione e Delega.....	10
Art. 20 – Clausola Broker.....	10
Art. 21 – Rinvio alle norme di legge.....	11
Art. 22 – Oneri fiscali.....	11
Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
<i>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO</i>	12
Art. 24 – Rischio assicurato.....	12
Art. 25 – Esclusioni.....	12
Art. 26 – Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi.....	12
Art. 27 – Obblighi in caso di sinistro.....	13
Art. 28 – Esagerazione dolosa del danno.....	13



Art. 29 – Procedura per la valutazione del danno.....	13
Art. 30 – Mandato dei periti.....	14
Art. 31 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.....	14
Art. 32 – Assicurazione parziale.....	15
Art. 33 – Pagamento dell’indennizzo.....	15
Art. 34 – Recupero delle cose rubate.....	15
Art. 35 – Mezzi di chiusura dei locali.....	15
Art. 36 – Costo di rimpiazzo.....	16
Art. 37 – Dimostrazione del danno.....	16
Art. 38 – Reintegro automatico.....	16
Art. 39 – Enti già assicurati.....	16
<i>GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI.....</i>	<i>17</i>
Art. 40 – Mezzi di custodia.....	17
Art. 41 – Rapina iniziata dall’esterno - Estorsione.....	17
Art. 42 – Scoperto per garanzia rapina.....	17
Art. 43 – Garanzia Portavalori.....	17
Art. 44 – Danni ai valori.....	18
Art. 45 – Furto commesso dai dipendenti.....	18
Art. 46 – Assicurazione a primo rischio assoluto.....	18
Art. 47 – Colpa grave dei dipendenti.....	18
Art. 48 – Guasti cagionati dai ladri.....	18
Art. 49 – Furto con presenza di persone.....	18
Art. 50 – Furto con destrezza.....	18
Art. 51 – Furto commesso con chiavi autentiche.....	18
Art. 52 – Perdita o sottrazione di chiavi.....	19
Art. 53 – Danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici.....	19
Art. 54 – Atti vandalici.....	19
Art. 55 – Archivi e registri.....	19
Art. 56 – Beni ed enti all’aperto.....	19
Art. 57 – Furto di fissi, infissi e parti di fabbricati.....	19
Art. 58 – Beni dei dipendenti	19
<i>UBICAZIONE DEL RISCHIO</i>	<i>20</i>
<i>PARTITE – SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE E SCOPERTI</i>	<i>20</i>



DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

SOCIETÀ:	La Compagnia Assicuratrice o il Gruppo di Compagnie che hanno assunto la presente Assicurazione
CONTRAENTE:	Comune di Aulla
ASSICURATO:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
RISCHIO:	La possibilità che si verifichi il sinistro
POLIZZA:	Il documento che prova e regola il contratto di assicurazione
PREMIO:	La somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese le imposte
GARANZIA:	Il singolo rischio coperto dall'Assicurazione
SINISTRO:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
BROKER:	L'impresa di Brokeraggio alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'Assicurazione
FRANCHIGIA:	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato
VALORI:	Denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, preziosi in genere, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina, buoni pasto, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che agli stessi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà del Contraente, che di terzi e del quale il Contraente stesso ne sia o non responsabile
CONTENUTO:	Merci, materie prime, prodotti semilavorati e finiti, alimentari in genere, bevande, scorte e materiali di



	consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, attrezzature, macchinari in genere, impianti, attrezzi, apparecchiature in genere, attrezzature, materiale scientifico, attrezzatura per la manutenzione e la segnaletica delle strade, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di custodia, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, impianti di prevenzione e d'allarme, nonché mobili, arredamento in genere, tappeti ed arredi in genere, biancheria, coperte, indumenti, oggetti di ornamento, vasellame, cristalleria, posateria, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, macchine da ufficio in genere compresi computer e simili e qualsiasi materiale uso ufficio, registri, stampati, cancelleria, campionari, libri, fotografie, materiale didattico, raccolte e collezioni in genere, cicli, motocicli, indumenti, divise ed effetti personali di normale uso, di proprietà o non dei dipendenti, scenari, strumenti musicali, merci e materiale in genere e quant'altro di affine, inerente, pertinente o necessario all'esercizio di tutte le attività gestite ed i servizi forniti dal Contraente, comprese le attività culturali, artistiche o sportive condotte anche da terzi, esclusi i valori e le opere d'arte. Il tutto sia di proprietà del Contraente che di terzi e del quale il Contraente stesso ne sia o no responsabile. Inoltre, si intende "Contenuto", quanto, di proprietà della Contraente, è utilizzato da altri Enti per l'esercizio della loro attività o per i servizi da loro gestiti
OPERE D'ARTE:	Quadri, mobili d'antiquariato, monete, sculture, arazzi, affreschi, statue, manoscritti, bronzetti, cere, collezioni e raccolte in genere ed altri oggetti in genere che possono essere identificati come tali anche se costituenti parti di fabbricati come ad esempio porte, portali, caminetti, 5 cassonetti, bassorilievi, capitelli, scale ed altri elementi decorativi. Il tutto sia di proprietà del Contraente che di terzi e del quale il Contraente stesso ne sia o non responsabile
LOCALI:	Qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunicante o non, occupato dal Contraente/Assicurato o dallo stesso locato a terzi per brevi periodi; da altri Enti che, per l'esercizio della loro attività o per i servizi da loro gestiti, utilizzino anche cose di proprietà del Contraente
FURTO:	Il reato, come definito dall'Art.624 del Codice Penale.
RAPINA:	Il reato di cui all'Art.628 del C.P. e più precisamente la sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati



ESTORSIONE:	Il reato di cui all'Art.629 del C.P. e più esattamente l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato/Contraente che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costretti a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze
MEZZI DI CUSTODIA:	Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche per la riscossione dei ticket, distributori automatici di certificati e documenti ed altri distributori in genere
DIPENDENTI:	Le persone che hanno con l'Assicurato/Contraente un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato/Contraente anche in via temporanea



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, eccetto quanto previsto dall'Art.4- Clausola di Buona Fede e dall'Art. 5 – Variazione del rischio

Art. 2 – Aggravamento del rischio

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile, eccetto quanto previsto dall'Art. 4 – Clausola di Buona Fede e dall'Art.5 – Variazione del rischio

Art. 3 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 – Clausola di Buona Fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell'atto alla stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 5 – Variazione del rischio

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato all'Assicuratore.

Art. 6 – Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Gli scoperti e/o franchigie previsti dalla presente polizza si intendono non cumulabili con quelle previste dalle predette altre assicurazioni. Gli scoperti e/o franchigie della presente polizza, se inferiori, si intendono assorbiti dalle franchigie e/o scoperti previsti dalle predette altre assicurazioni, se superiori, valgono solo per la differenza.



L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 7 – Durata e proroga dell'assicurazione

La durata del presente contratto è fissata in anni uno (1), con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2018

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Alla scadenza definitiva del presente contratto, su richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale.

Art. 8 – Decorrenza della garanzia – Pagamento del premio

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 31.12.2016 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 31.12 di ogni annualità.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, per il tramite del Broker.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..

Art. 9 – Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

Art. 10 – Forma e validità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente, per il tramite del Broker devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., telefax, mail o pec.

Art. 11 – Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria ove ha sede il Contraente.

Art. 12 – Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più estensiva e più favorevole all'Assicurato.



Art. 13 – Validità delle norme di polizza

Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del Capitolato Speciale per la copertura assicurativa indicato dall'Ente Contraente in sede di gara integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell'offerta di gara anche nel caso in cui il presente documento risulti essere difforme.

Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 14 – Limiti territoriali

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 15 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve inviare avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto conoscenza.

Relativamente ai sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)", il Contraente è tenuto ad inviare avviso scritto solo ed esclusivamente relativamente ai sinistri per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento o abbia avuto notizia dell'avvio di una inchiesta giudiziaria a norma di legge.

Art. 16 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ciascun sinistro che, nell'annualità assicurativa, abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 60 giorni dalla data del pagamento stesso, entrambe le Parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R., con preavviso di 120 giorni. La Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 17 – Produzione di informazioni sui sinistri

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente ed al Broker l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

Art. 18 – Gestione data base del Committente

1. L'Assicuratore si impegna a fornire tempestivamente all'Amministrazione contraente le informazioni relative all'accadimento di ogni sinistro potenzialmente rientrante nell'ambito della franchigia. La comunicazione riguarda anche la liquidazione, parziale dei sinistri.



2. L'Amministrazione contraente ha facoltà di richiedere informazioni puntuali sui singoli sinistri, concordando con l'Assicuratore la tempistica e le modalità per il rilascio delle stesse.

3. L'Amministrazione contraente detiene un proprio database relativo ai sinistri rientranti nelle quote di franchigia e rende disponibili, a richiesta dell'Assicuratore, i dati relativi agli stessi.

Art. 19 – Coassicurazione e Delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell'indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 20 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Grifo Insurance Brokers spa.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Grifo Insurance Brokers spa e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.



In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.

La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.

- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Art. 21 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 22 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 24 – Rischio assicurato

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse (viene fatta eccezione per la garanzia Portavalori) e:

- violandone le difese esterne e/o interne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli, o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte delle stesse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 25 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato/Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere; da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'Art.649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 26 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi.

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno.



Art. 27 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio competente ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art.1915 C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì: tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo; dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi; presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 28 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato/Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 29 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.



Art. 30 - Mandato dei periti

I Periti devono

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.27;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 31 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

Per i danni al contenuto:

la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

Per i danni ai valori, esclusi i titoli i le monete e le banconote estere:

il loro valore nominale;

Per i danni ai titoli, le monete, le banconote estere:

il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano;

Per i danni alle opere d'arte:

- in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
- in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per gli stessi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per gli stessi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;



Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 32 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Art. 33 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno o, eventualmente, dalla data della perizia collegiale, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e l'Assicurato/Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art.25, lett. b).

Art. 34 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 35 - Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione di cui alle sezioni tutte è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se, in caso di sinistro si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ed il reato venisse perpetrato attraverso mezzi inferiori a quelli di tale clausola, il danno verrà risarcito applicando uno scoperto del 10% con il minimo di €.150,00 sull'importo dell'indennizzo che rimarrà a carico dell'Assicurato senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare ad altri. Qualora invece si



verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ma il reato venisse perpetrato attraverso mezzi di chiusura conformi alla presente clausola, la Società sarà tenuta a pagare il danno integralmente (senza l'applicazione dello scoperto sopraindicato).

Art. 36 - Costo di rimpiazzo

In deroga all'Art. 31 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" relativamente alle cose costituenti il contenuto, si farà riferimento al "Valore a nuovo", intendendosi per tale il loro costo di rimpiazzo, senza tenere conto del deprezzamento ivi previsto. Sono escluse dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro. L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al "valore a nuovo".

Art. 37 - Dimostrazione del danno

A dimostrazione del danno relativamente agli enti assicurati alle partite di polizza, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Art. 38 - Reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile. Resta inteso che tale importo si intenderà automaticamente reintegrato con l'obbligo da parte del Contraente di corrispondere, il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento, che verrà emessa dopo la liquidazione del danno.

Art. 39 - Enti già assicurati

Le garanzie di polizza si intendono prestate a secondo rischio per:

- gli enti già assicurati con apposita polizza Elettronica;
- le opere d'arte già assicurate con apposita polizza All Risks;
- gli enti appoggiati a contratti Leasing già coperti con apposita assicurazione comprendente i rischi assicurati con la presente polizza;
- gli enti già assicurati con polizza trasporti.



GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

Art. 40 – Mezzi di custodia

Limitatamente alla garanzia furto per i «valori» posti in mezzi di custodia l'assicurazione, è operante alla condizione, che i valori assicurati siano riposti in mezzi di custodia efficacemente chiusi a chiave e con altri idonei congegni atti a determinare una chiusura efficace.

Art. 41 – Rapina iniziata dall'esterno – Estorsione

L'Assicurazione è estesa:

- Alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- Al caso in cui l'Assicurato/Contraente e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato/Contraente stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto nell'ambito dell'insediamento assicurato.
- La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose assicurate si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

Art. 42 – Scoperto per garanzia rapina

Limitatamente alla garanzia rapina vale la seguente clausola: In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata senza tenere conto dello scoperto che verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 43 – Garanzia Portavalori

Limitatamente ai "valori" in genere, fino alla concorrenza della somma indicata alla apposita partita, l'assicurazione è prestata anche contro:

- a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia)
- e) commessi sulla persona dell'Assicurato/Contraente, suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio mentre fuori dai locali dell'Assicurato/Contraente detengono i valori stessi durante il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato/Contraente, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.

La garanzia è inoltre estesa agli eventi di cui ai punti a), b), c) e d) commessi sulla persona degli Amministratori e dei dipendenti della Contraente limitatamente al denaro, agli stessi consegnato dalla Contraente, a titolo di anticipazione del trattamento di missione.



Art.44 – Danni ai valori

Sono parificati ai danni di furto o rapina i danneggiamenti e le distruzioni (fatta eccezione dei danni derivanti da incendio) cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

Art. 45 – Furto commesso dai dipendenti

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'Art.24 delle Norme che regolano il Contratto di Assicurazione Furto, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato/Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 46 – Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale. Il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.

Art. 47 – Colpa grave dei dipendenti

Sono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave di dipendenti dell'Assicurato/Contraente o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.

Art. 48 – Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di €.20.000,00 per sinistro per i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi compresi i "mezzi di custodia" (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina, consumati o tentati. La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

Art. 49 – Furto con presenza di persone

È ammesso che non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura quando nei locali od in locali con essi comunicanti vi è presenza di persone. In tale evenienza, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 50 – Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura, purché constatato e denunciato entro le 48 ore successive al giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne è venuto a conoscenza. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto sino ad un limite massimo di € 6.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 51 – Furto commesso con chiavi autentiche

L'assicurazione comprende anche il caso in cui il reato risulti commesso con l'uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato/Contraente, ai familiari, ai dipendenti addetti all'esercizio ed a chiunque altro custode delle stesse, purché il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi. E' fatto obbligo al Contraente



e/o Assicurato, pena la decadenza di ogni diritto al risarcimento, di denunciare lo smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 48 ore successive al giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne è venuto a conoscenza. La presente estensione di garanzia termina alle ore 24.00 del settimo giorno successivo a quello della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e riprende con la sostituzione delle serrature e/o dei comandi dei mezzi di prevenzione azionati con le chiavi smarrite o sottratte.

Art. 52 – Perdita o sottrazione chiavi

Nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato/Contraente, ai familiari, ai dipendenti addetti all'esercizio ed a chiunque altro custode delle stesse, se effettuata la denuncia di tale evento all'Autorità competente, l'assicurazione rimborsa, fino alla concorrenza di €. 1.000,00 le spese sostenute per l'intervento di emergenza effettuato, anche se con scasso, per consentire l'accesso ai locali oltre al ripristino, delle porte e/o mezzi di chiusura, conseguente a tale intervento; la sostituzione delle serrature e/o dei comandi dei mezzi di prevenzione azionati con le chiavi smarrite o sottratte con altre, serrature o comandi, uguali od equivalenti per qualità. La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

Art. 53 – Danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici

L'assicurazione comprende i danni di furto, rapina verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse fino alla concorrenza di € 5.000,00

Art. 54 - Atti Vandalici

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, consumati o tentati

Art. 55 – Archivi e registri

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, documenti, dati e archivi anche meccanografici sottratti o danneggiati, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi fino alla concorrenza di €. 5.000,00 per sinistro.

Art. 56 – Beni ed enti all'aperto

La copertura assicurativa viene estesa ai danni subiti dal contenuto posto all'aperto compresi gli enti e beni che sono, per loro naturale destinazione, all'aperto, purché siti in area recintata. Limitatamente ai luoghi sprovvisti di mezzi di protezione e chiusura, si applica lo scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di €.500,00.

Art. 57 – Furto di fissi, infissi e parti di fabbricati

L'assicurazione comprende fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro il furto di fissi, infissi e parti di fabbricati, loro pertinenze e/o recinzioni, posti all'esterno dei fabbricati stessi.

Art. 58 – Beni dei dipendenti

I beni, il denaro, i valori come da definizione, di proprietà o in uso ad amministratori, dirigenti, dipendenti e altro personale della Amministrazione nonché agli utenti dei servizi erogati dalla Amministrazione, da essi portati all'interno delle strutture della e/o in uso all'Amministrazione.



UBICAZIONE DEL RISCHIO

UBICAZIONI ASSICURATE: Con la presente polizza si intendono assicurati tutti i beni di proprietà, in locazione e/o in uso e/o in custodia al Contraente posti sottotetto di fabbricati, comunque costruiti, utili e/o funzionali e/o correlati all'espletamento dell'attività del Contraente stesso o di terzi con cui il contraente collabora.

PARTITE – SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE E SCOPERTI

A Primo Rischio Assoluto

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai rischi di seguito precisati, nella forma a Primo Rischio Assoluto, ossia senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Partita 1	Contenuto in genere (come definito alle voci Beni mobili e Opere d'arte)	Valore Assicurato
		€ 50.000,00

Sono previsti inoltre i seguenti **sottolimiti**:

Denaro e valori ovunque riposti	€ 2.000,00
Ricostruzione archivi, documenti e registri	€ 5.000,00
Uffici e locali	€ 5.000,00
Furto con destrezza	€ 5.000,00
Enti all'aperto	€ 5.000,00

Partita 2	Denaro e Valori in mezzi di custodia	Valore Assicurato
		€ 20.000,00

Partita 3	Portavalori	Valore Assicurato
		€ 7.500,00

Partita 4	Guasti Cagionati dai Ladri	Valore Assicurato
		€ 10.000,00

Partita 5	Atti Vandalici	Valore Assicurato
		€ 10.000,00



Franchigie e scoperti: le garanzie sono prestate con l'applicazione di una **franchigia frontale** per sinistro pari ad **€ 200,00**.

Qualora il furto venga perpetrato forzando dei mezzi di chiusura non conformi, verrà applicato uno **scoperto** pari al **10%** del danno con il minimo di **€ 250,00** (non cumulabile con la predetta franchigia frontale).